

REGOLAMENTO (CE) N. 2860/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1998
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2471/98 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2608/98⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽⁵⁾, a

decorrere dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU; che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2471/98 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 308 del 18. 11. 1998, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 4. 12. 1998, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1998, che modifica le restituzioni
all'esportazione nel settore del pollame**

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
		EUR/100 unità			EUR/100 kg
0105 11 11 9000	01	1,40	0207 12 90 9190	02	28,00
0105 11 19 9000	01	1,40		03	13,00
0105 11 91 9000	01	1,40	0207 12 90 9990	02	28,00
0105 11 99 9000	01	1,40		03	13,00
		EUR/100 kg	0207 14 20 9900	04	20,00
			0207 14 60 9900	04	20,00
0207 12 10 9900	02	28,00	0207 14 70 9190	04	20,00
	03	13,00	0207 14 70 9290	04	20,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak e Iran,

03 l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, l'Ucraina, la Lituania, l'Estonia e la Lettonia,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca e della Svizzera.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.